

Codice A1012A

D.D. 14 maggio 2020, n. 174

Fondazione "Orsolina Art Foundation" con sede in Torino. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.



ATTO N. DD-A10 174

DEL 14/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Fondazione “Orsolina Art Foundation” con sede in Torino. Provvedimenti in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata.

Premesso che:

Il Presidente della Fondazione “Orsolina Art Foundation” con sede in Torino, Corso Giovanni Lanza n. 101, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.01;

la Fondazione non ha fini di lucro, persegue finalità di pubblica utilità in ambito culturale, formativo, educativo e sociale, operando nell’ambito territoriale della Regione Piemonte, con i seguenti scopi:

- 1) curare la formazione accademica, l’aggiornamento ed il perfezionamento professionale di attori e danzatori e di ogni altro profilo artistico, tecnico e organizzativo afferente alle discipline dello spettacolo dal vivo;
- 2) produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli che siano espressione della migliore tradizione del teatro d’arte, della danza del teatro musicale, della musica, della letteratura e di ogni espressione artistica della contemporaneità, il tutto meglio specificato nell’art. 3 dello Statuto allegato al presente provvedimento.

I Fondatori, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001 modificata con D.G.R. n. 18 – 5603 dell’11.09.2017, hanno conferito a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione la somma di € 30.000 (trentamila) ed altresì hanno destinato a fondo di gestione la somma complessiva di € 200.000 (duecentomila);

l’atto costitutivo e relativo Statuto è stato redatto in data 13/02/2020 Rep. n. 120.337 a rogito Dott. Ettore Morone, Notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e

Pinerolo, registrato a Torino il 19/02/2020 al n. 7779/1T;

rilevato la Direzione Cultura, Turismo e Commercio, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615 del 31.07.2001, ha espresso parere positivo.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17-10-2016;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Visto il D.lgs 117/2017 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 – 2648 del 02/04/2001, della Fondazione "Orsolina Art Foundation" con sede in Torino.

Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

STATUTO

ART. 1 - FONDAZIONE

Per iniziativa di Michele DENEGRI, Simony Maria MONTEIRO e della Fondazione DENEGRI (più oltre i "Fondatori") è costituita la fondazione "Orsolina Art Foundation", (più oltre la "Fondazione").

ART. 2 – SEDE

La Fondazione ha sede in Torino, corso Giovanni Lanza n. 101.

ART. 3 - SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di pubblica utilità in ambito culturale, formativo, educativo e sociale, operando nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, con i seguenti scopi:

- a) curare la formazione accademica, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale di attori e danzatori e di ogni altro profilo artistico, tecnico e organizzativo afferente alle discipline dello spettacolo dal vivo;
- b) produrre direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli che siano espressione della migliore tradizione del teatro d'arte, della danza del teatro musicale, della musica, della letteratura e di ogni espressione artistica della contemporaneità;
- c) provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale e coreografica e più in generale dello spettacolo dal vivo, alla formazione del pubblico anche mediante la promozione di festival, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali e multimediali, nonché attraverso la produzione, la realizzazione, la pubblicazione, l'acquisizione, la distribuzione e il commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;
- d) valorizzare l'attività di sperimentazione e la crescita di nuovi talenti, anche attraverso l'erogazione di borse di studio;
- e) collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private, sia in Italia che all'estero;
- f) gestire e programmare direttamente teatri, anche in convenzione con enti pubblici;
- g) curare ogni altra attività necessaria o comunque utile per il raggiungimento degli scopi di cui al presente statuto, effettuare attività di merchandising e produzione di materiale educativo e promozionale inerente all'attività perseguita sempreché non diventi attività prevalente;
- h) effettuare la somministrazione di alimenti e bevande e gestire attività commerciali negli immobili strumentali agli scopi culturali perseguiti dalla Fondazione;
- i) nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale della Fondazione, partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, consorzi, reti e, più in generale, enti e istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, e svolgere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale immobiliare e mobiliare consentita dalla legge ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi di cui sopra.

Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione può avvalersi della collaborazione di associazioni o enti con finalità analoghe promuovendone e favorendone l'attività e lo sviluppo.

ART. 4 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di euro 30.000 (trentamila) conferita a tale titolo dai Fondatori e risultante dall'atto costitutivo.

Tale patrimonio è indisponibile e può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni, effettuati a titolo di incremento del patrimonio, di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione nonché dalle rendite del patrimonio stesso se deciso in tal senso dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo di gestione della Fondazione, da utilizzare esclusivamente per il perseguimento del suo scopo, è costituito dalla somma di euro 200.000 (duecentomila) conferita a tale titolo dai Fondatori e risultante dall'atto costitutivo e da tutto quanto ricevuto dalla stessa non a titolo di incremento del patrimonio nonché dalle rendite del patrimonio stesso e dai ricavi dell'attività istituzionale, fermo restando quanto previsto al comma precedente.

ART. 5 - ESERCIZIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo.

ART. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati dai Fondatori a maggioranza.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non indicato dai Fondatori, sempre a maggioranza, nomina nel proprio ambito il Presidente.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari, cessano alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Se per qualsiasi motivo un Consigliere viene a cessare dalla carica durante il periodo predetto, i Fondatori provvedono a maggioranza alla sua sostituzione.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intende decaduto.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso si riunisce due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o richiesto da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento ai Consiglieri, al Segretario Generale, se nominato, ed all'Organo di controllo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nei casi di particolare urgenza, la comunicazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed a votazione palese, fermo restando:

- che per le modifiche del presente statuto e per gli acquisti, le alienazioni e comunque gli atti dispositivi in genere di beni immobili occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica mentre per la delibera di scioglimento e la richiesta di estinzione della Fondazione nonché la nomina del liquidatore occorre il voto favorevole di tre quarti dei Consiglieri di Amministrazione in carica;

- quanto previsto nel successivo art. 11.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo e non vincolante, il Segretario Generale, se nominato, che in tal caso assolve anche alle funzioni di segretario del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni, senza diritto di voto.

Le riunioni possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro bollato e vidimato, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

In particolare ed a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) alla approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo e entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;
- b) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, gestendo le entrate e ripartendo le rendite fra le diverse attività attraverso le quali la Fondazione persegue le sue finalità;
- c) alla accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- d) agli acquisti, alle alienazioni e comunque agli atti dispositivi in genere di beni mobili ed immobili;
- e) alla erogazione dei fondi;
- f) alla nomina e alla revoca dell'eventuale Segretario Generale, al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni nonché alla durata dell'incarico ed alla determinazione dei suoi emolumenti;
- g) alla nomina e alla revoca del Direttore Artistico, al conferimento allo stesso dei poteri per l'espletamento delle sue funzioni nonché alla durata dell'incarico ed alla determinazione dei suoi emolumenti;
- h) alla determinazione dei rimborsi spese per il Presidente e per i Consiglieri e degli emolumenti per l'Organo di controllo;
- i) all'eventuale assunzione di personale, determinandone il trattamento retributivo;
- j) agli eventuali regolamenti interni della Fondazione nonché alla loro modifica od abrogazione;
- k) alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, nonché ad ogni altra ulteriore operazione bancaria ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, ivi compresi

impieghi di liquidità su valori mobiliari italiani ed esteri;

l) alla partecipazione in Enti o Società le cui attività risultino direttamente o indirettamente correlate con quelle della Fondazione;

m) all'autorizzazione al Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e modalità di esecuzione;

n) ai criteri ed alle modalità di erogazione delle rendite;

o) alle modifiche al presente Statuto ai sensi del successivo art. 13;

p) allo scioglimento e alla richiesta di estinzione della Fondazione nonché alla nomina del liquidatore;

q) a qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- garantire la corretta amministrazione della Fondazione;
- curare l'osservanza dello Statuto e proporre modifiche dello stesso, qualora le ritenga opportune;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

ART. 11 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione in carica.

Il Segretario Generale cura, sotto la direzione del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e coordina e dirige le attività della Fondazione, dirige ed amministra il personale dipendente, predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi e partecipa alle riunioni di Consiglio in qualità di segretario del medesimo; svolge inoltre tutti i compiti e le funzioni che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno non procedere alla nomina del Segretario Generale, le sue funzioni, con tutto quanto ne consegue ai sensi del presente Statuto, sono svolte dal Presidente, fermo restando l'obbligo di astensione del medesimo in merito alla votazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è costituito da un Revisore unico.

Lo stesso dura in carica tre esercizi finanziari, è nominato dai Fondatori a maggioranza, cessa alla data di approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e può essere riconfermato.

Il Revisore unico provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e

consuntivi.

Il Revisore unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto, nei limiti consentiti dalla legge, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, mediante delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

ART. 14 - DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limiti di durata; qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estingue.

Esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio deve essere devoluto ad altro ente o istituzione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Firmato:

Michele DENEGRÌ

Barbara BELLINO

Paola BONANNI

Clio FULCHERI

Ettore MORONE Notaio

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Ettore MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento informatico,
composto di ventisei pagine, è copia conforme
all'originale, firmato ai sensi di legge, da me
conservato.

Copia rilasciata ad uso denuncia ex art. 3 comma
1 delle disposizioni di attuazione del codice
civile.

L'imposta di bollo di euro 112 è stata assolta
mediante versamento ad intermediario convenzio-
nato con l'Agenzia delle Entrate che ha rila-
sciato i contrassegni telematici nn.

01180994431581, 01180994431570, 01180994431763,
01180994431752, 01180994431741, 01180994431730 e
01180994431728.

Originale registrato all'Ufficio Territoriale
Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di To-
rino - DP I in data 19 febbraio 2020 al n. 7779
serie 1T.

Torino, il 24 febbraio 2020

Firmato digitalmente